



COMUNE DI CASOLI
PROVINCIA DI CHIETI

COPIA



Ufficio SINDACO

ORDINANZA Numero 24

Casoli, lì 19-05-22

Oggetto: PULIZIA E REGOLARE MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI INCOLTI, PER LA PREVENZIONE DI INCENDI, PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PER IL DECORO E LA SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE
--

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 29 del Codice della Strada fa obbligo, ai proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale;

CONSTATATO lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree, compresi i bordi delle strade comunali, dove risulta crescente il fenomeno di vegetazione che invade la sede stradale creando ostacolo alla visibilità e alla leggibilità della segnaletica;

CONSIDERATO che la presenza di vegetazione incolta, con l'avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi incendi che riguarderebbero aree del territorio comunale, e che potrebbero arrecare gravi danni al patrimonio ambientale, immobiliare di proprietà pubblica o privata, alle infrastrutture e agli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

CONSIDERATO altresì che lo stato di incuria dei terreni prossimi alle strade e alle aree urbane ed extraurbane costituisce altresì pericolo per l'igiene e la salute pubblica, permettendo il proliferare di ratti, serpenti e insetti nocivi;

EVIDENZIATO che eventuali incendi potrebbero altresì rappresentare pericolo della pubblica incolumità per le persone e per la fauna selvatica presente sul territorio comunale;

RITENUTO che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente nonché ostacolo al pubblico transito;

RVVISATA, pertanto, la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica nonché salvaguardare la sicurezza stradale;

RITENUTI sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

RILEVATO che al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale, è doveroso adottare un provvedimento per obbligare i proprietari frontisti di provvedere alla manutenzione e pulizia di campi, siepi, rami e sterpaglie

delle proprietà private prospicienti le strade comunali;

VISTO l'art. 29 - 30 – 31 del D .Lgs. 30/04/1992 n° 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTI gli art. 423 e seguenti del vigente Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi dolosi e colposi;

VISTI gli art. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

VISTO il Regolamento di Polizia Rurale, approvato con Delibera C.C. n. 22 in data 24.06.2010;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Delibera C.C. n. 23 in data 24.06.2010;

VISTO il D.lgs. 152/06 s.m.i.;

VISTA la legge 16.01.2003 n. 3;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000 e in particolare l'art. 50;

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati e di ogni altra destinazione o uso che fronteggiano strade comunali e vicinali o aree o spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di provvedere alle seguenti opere a tutela del territorio:

1. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute nei terreni incolti a partire dal confine stradale comunale e vicinale, in modo da non recare ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità;
2. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico in modo da non restringere o danneggiare le strade e decespugliazione delle aree non coltivate;
3. mantenimento della pulizia di cunette antistanti le strade stesse;
4. estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;
5. divieto di deposito sui terreni di materiali di qualsiasi natura, rifiuti, materiali organici, bacini e/o contenitori di acque stagnanti, che possono costituire fonte di crescita per mosche e zanzare, e rifugio di animali, quali ratti, che siano potenzialmente veicoli di malattie.

AVVERTE

1. I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti, sempre che il fatto non costituisca reato, con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 52 del Regolamento di Polizia Rurale e dall'art. 76 del Regolamento di Polizia Urbana;
2. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che la mancata ottemperanza all'ordine ingiunto, comporterà l'esecuzione d'ufficio dello stesso con l'addebito di tutte le spese al contravventore, nonché delle sanzioni previste dall'art. 650 C.P. da parte delle Autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti;

3. che l'applicazione delle predette sanzioni amministrative e l'addebito di tutte le spese sostenute dall'Ente per la mancata ottemperanza al presente provvedimento, avverranno senza nessun preavviso da parte del Comune nei confronti dell'inadempiente.

Gli Agenti di Polizia Locale e gli Agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza

DISPONE

- La pubblicazione all'albo Pretorio del Comune.
- La trasmissione della presente ordinanza:
 - 1) al Comando di Polizia Locale sede;
 - 2) al locale Comando Carabinieri Forestali;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Abruzzo – Sezione di Pescara, entro 60 giorni dalla pubblicazione o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

Il Sindaco
F.to TIBERINI MASSIMO

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione dichiara di aver pubblicato in data odierna al n. 522 copia della presente ordinanza nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Casoli, lì 19-05-2022

Il Pubblicatore

F.to come all'originale
